



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero
e le Politiche Migratorie

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

SEDE

OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* – Rapporto tra l'art. 7 e l'art. 12 della legge n. 555/1912 – Nuove linee interpretative dettate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 43347 del 3 ottobre 2024, con cui questa Direzione Centrale ha reso note, a suo tempo, le linee interpretative che recentemente aveva espresso la Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra l'art. 7 e l'art. 12, secondo comma, della legge n. 555/1912 in merito alle fattispecie di bipolidia per i nati nei Paesi che attribuiscono la cittadinanza straniera *iure soli*.

Con l'ordinanza n. 17161/2023, infatti, la Suprema Corte aveva affermato che, ai sensi della legge n. 555/1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana *iure sanguinis* e quella del luogo di nascita *iure soli*, secondo il disposto di cui all'art. 7 della legge n. 555/1912, avesse diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne; **ciò, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 12, comma 2, della medesima legge, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione** (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile *ratione temporis*, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti). Con l'ordinanza n. 454/2024 la Corte di cassazione ha ritenuto che la medesima interpretazione dovesse essere data alle pertinenti disposizioni del codice civile del 1865.

Ne conseguiva che, a seguito della naturalizzazione volontaria (nel corso della minore età del figlio bipolide alla nascita) del genitore con lui convivente, **le linee di trasmissione erano da considerarsi interrotte laddove l'ascendente in questione non avesse riacquisito la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne**. In tali casi, infatti, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana impediva la capacità di trasmettere il nostro *status civitatis* alla propria linea di discendenza.

Ciò premesso, la delicata questione è stata poi rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con l'allegata **sentenza del 26 luglio 2026. n. 24045**, ha ribaltato l'orientamento sopra citato, ritornando all'interpretazione *quo ante* e affermando che:

"i quesiti posti dalla Sezione remittente chiamano queste Sezioni Unite ad acclarare quale sia il rapporto esistente fra gli artt. 7 e 12 l. 555/1912 ed a verificare, in particolare, quale delle due norme individui una regola di carattere generale a cui l'altra ponga eccezione.

(...) il disposto dell'art. 7 appena richiamato costituisce una regola a sé rispetto alla disciplina degli effetti dell'acquisto o della perdita della cittadinanza da parte del genitore sullo status del figlio, essendo volto a regolare il fenomeno, diverso ed autonomo, della bipolidia per nascita.

Non è quindi possibile ricorrere a una disciplina (quella dell'art. 12) per risolvere fattispecie regolate dall'altra (quella dell'art. 7), la cui totale autonomia, conseguente dalla differenza delle ipotesi concrete regolate, non tollera promiscuità o limiti applicativi di sorta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

La posizione del bipolide di diritto, che abbia acquistato a titolo originario tanto la cittadinanza italiana iure sanguinis quanto quella dello Stato di residenza iure soli, è regolata in modo autonomo ed assorbente dall'art. 7 e si caratterizza per il fatto che la perdita della cittadinanza italiana necessita di una scelta volontaria e consapevole, come è testualmente confermato dal disposto dell'art. 8, comma 1, n. 2, l. 555/1912.

Il successivo art. 12, invece, è inapplicabile a una simile condizione, perché, in relazione al figlio minore non emancipato, non riguarda il bipolide per nascita, ma chi abbia, al momento della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore titolare della relativa potestà, la sola cittadinanza italiana.

Questa autonomia delle due norme, senza che l'una interferisca con l'altra, risponde, del resto, ai principi riconosciuti da queste stesse Sezioni Unite".

Nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, dovrà, pertanto, tenersi conto dei nuovi, affermati principi di diritto secondo cui:

- "ii) ai sensi dell'art. 7 l. 555/1912, il minore non emancipato, nato all'estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello *ius soli*, è **bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano**, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinuncia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l'emancipazione;
- iii) ai sensi dell'art. 12 l. 555/1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera;
- iv) la piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Ne consegue, dunque, che il figlio di cittadino italiano nato all'estero può acquisire e mantenere contemporaneamente sia la cittadinanza straniera *iure soli*, sia quella italiana *iure sanguinis* e la naturalizzazione straniera del genitore convivente, intervenuta durante la sua minore età, **non determina** per lui la perdita della cittadinanza italiana, con conseguente **mancata interruzione della linea di trasmissione**.

La sentenza della Corte di cassazione riguarda esclusivamente le fattispecie regolate dalla legge n. 555/1912. In pratica, cioè, i casi in cui **la naturalizzazione straniera del genitore convivente sia avvenuta in una data compresa tra il 1° luglio 1912 e il 15 agosto 1992**. Non riguarda quindi casi in cui la naturalizzazione straniera del genitore sia avvenuta entro il 30 giugno 1912 (su cui, fino ad un eventuale emergere di un diverso orientamento della Suprema Corte, ci si dovrà ancora attenere ai principi di diritto individuati dalla citata ordinanza n. 454/2024 per quanto attiene alla disciplina del codice civile del 1865).

Con riferimento ai procedimenti *medio tempore* già definiti in senso negativo, si rappresenta che **gli interessati** – lungi dal dover presentare una nuova domanda che verrebbe valutata alla luce della normativa oggi vigente – **potranno chiedere esclusivamente un mero riesame della loro domanda originaria**.

Se il diniego a suo tempo loro opposto è stato fondato esclusivamente sulle precedenti linee interpretative degli artt. 7 e 12 della legge n. 555/1912 (cioè sulla base della citata ordinanza n. 17161/2023), potrà essere adottata una nuova decisione secondo l'orientamento di cui alla più recente pronuncia delle Sezioni Unite, facendo applicazione del quadro normativo vigente al tempo della proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza da parte dell'interessato. Quindi, se la domanda originaria è stata presentata prima del 27 marzo 2025 o sulla base di un appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le medesime data, non si applicheranno le limitazioni al riconoscimento della cittadinanza previste dall'articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74).

Competente a ricevere e a trattare la suddetta richiesta di riesame è l'Autorità che ha emanato il precedente diniego (sulla base della più volte citata ordinanza n. 17161/2023); ciò, anche in caso di eventuali trasferimenti di residenza dell'interessato, in Italia o all'estero, *medio tempore* intervenuti.

*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Tanto premesso, nel rappresentare che, **limitatamente alle naturalizzazioni dei genitori conviventi avvenute in data compresa tra il 1° luglio 1912 e il 15 agosto 1992,** le linee interpretative dettate dai precedenti arresti della Corte di Cassazione di cui alla circolare prot. n. 43347 del 3 ottobre 2024 sono da considerarsi superate alla luce della suddetta giurisprudenza sopravvenuta, si invitano le SS.LL. a voler rappresentare quanto sopra ai Sindaci e agli Ufficiali di Stato civile dei Comuni della rispettiva provincia, al fine di adeguare l'azione amministrativa al più recente orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Orano)

